



COMUNE DI CIGGNOLA
PROVINCIA DI PAVIA
Tel. (0385) 284152 - 284153 - Fax 284153
Cod. Fisc. 84000590186 e P. IVA: 00475090189
C.A.P. 27040

UFFICIO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N.13 DEL 01/12/2022

Reg. Pubbl.
N.

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LUNGO IL TRATTO DI S.P.46 BRONI-OLIVA GESSI, DALL'INCROCIO CON LA EX S.S.10 FINO ALLA VIA DEI MARINONI, CORRISPONDENTE A LOCALITÀ STEFANO, CIGGNOLA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che la circolazione nel tratto di strada provinciale (S.P.46) denominato Località Stefano è organizzato a doppio senso di marcia veicolare;

PRESO ATTO che l'ampiezza della carreggiata risulta tale da non consentire la sosta in sicurezza su ambo i lati della stessa per mancanza delle caratteristiche tecniche necessarie per la quasi totalità della sua estensione;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno provvedere con l'installazione di specifica segnaletica verticale di divieto di sosta permanente con rimozione forzata su ambo i lati della strada a causa della fermata/sosta di alcuni autoveicoli che creano situazioni di pericolo per sé e per quelli in transito, tra i quali rientra anche un considerevole numero di mezzi pesanti diretti alla zona industriale di Cigognola sita nell'attigua Via dei Marinoni;

RITENUTO che per ovviare alle sopra citate problematiche viabilistiche è necessario imporre nella predetta carreggiata il divieto di sosta ad ambo i lati della strada lungo tutto il tratto stradale compreso tra la ex S.S.10 e l'incrocio con Via dei Marinoni;

DATA la richiesta, presentata alla Provincia di Pavia in data 05/06/2014 con protocollo n. 2678/14, di istituzione di centro abitato e conseguente abbassamento dei limiti di velocità a 50 km/h lungo il tratto di S.P.46 Broni-Oliva Gessi, dall'incrocio con la ex S.S.10 fino alla Via dei Marinoni, corrispondente a Località Stefano;

OTTENUTA l'autorizzazione provinciale n. 3717/14 in data 20/06/2014 con la quale si esprime parere favorevole all'attuazione delle norme contenute nella suddetta richiesta;

VISTO l'art. 7, comma 1 lett. e) e comma 14, e l'art. 39 del D.Lgs.30.04.1992, n. 285 e s.m.i;

VISTO l'art. 157, comma 2 e comma 8 del D.Lgs.30.04.1992, n. 285 e s.m.i;

VISTO l'art. 351, comma 2 del D.P.R 495/1992;

VISTO il D.L.vo 267/2000;

ORDINA

IL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE FORZATA SU ENTRAMBI I LATI DELLA CARREGGIATA LUNGO IL TRATTO DI S.P.46 BRONI-OLIVA GESSI, DALL'INCROCIO CON LA EX S.S.10 FINO ALLA VIA DEI MARINONI, CORRISPONDENTE A LOCALITÀ STEFANO, CIGOGNOLA;

DISPONE

IL COLLOCAMENTO DELLA PRESCRITTA SEGNALETICA STRADALE A CURA DEL PERSONALE COMUNALE ADDETTO.

CHE LA PRESENTE ORDINANZA ENTRI IN VIGORE IL GIORNO DELLA SUA PUBBLICAZIONE SULL'ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE.

LA REVOCA DI OGNI DISPOSIZIONE CONTENUTA IN PRECEDENTI PROVVEDIMENTI IN CONTRASTO CON I CONTENUTI DELLA PRESENTE ORDINANZA.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge.

Gli Operatori della Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Cigognola, 01/12/2022

IL RESPONSABILE DI AREA
RISORSE E SERVIZI
Paola Alberici

